

N. 07874/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04386/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2015, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati **Massimiliano Mangano** C.F. MNGMSM63H24G273X e Caterina Piraino C.F. PRNCRN74C66G273F, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **Massimiliano Mangano**, in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e A.N.V.U.R, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità del ricorrente al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore scientifico disciplinare 01/BI - informatica, tornata 2013;
- ove occorra e per quanto di interesse, del provvedimento del M.I.U.R. del 19/11/2012 (decreto Direttoriale n. 394), con il quale è stata nominata la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica);
- della delibera A.N.V.U.R. n. 83 del 8 ottobre 2012;
- del delibera del Presidente dell'A.N.V.U.R. n. 12 del 9 novembre 2012, con la quale è stata approvata la lista di studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi aderenti all'O.C.S.E. diversi dall'Italia;
- della nota del Direttore dell'A.N.V.U.R. n. 2042 del 12 novembre 2012, di comunicazione della precedente delibera;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il dott. OMISSIS ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore scientifico disciplinare 01/B1 - Informatica, tornata 2013.

Ne ha dedotto l'illegittimità con un unico motivo di censura per "VIOLAZIONE DELL'ART.16, COMMA 3, LETT. F, H DELLA LEGGE N.240 DEL 2010 E DELL'ART.6, COMMI 2, 7 DEL D.P.R. N.222 DEL 2011".

In particolare ha dedotto che, come risulta chiaramente dalla normativa di cui sopra, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l'abilitazione e quello relativo ai Commissari.

Tuttavia, il componente O.C.S.E. della Commissione di valutazione, ossia il prof. Djorgovsky Stanislav George, risulta Professore di Astrofisica presso il California Institute of Technology.

Pertanto, poiché la materia dell'Astrofisica è ricompresa, per quanto attiene il bando, nell'area 02 settore 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti, appare evidente come il predetto membro O.C.S.E. insegni una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 01/C1-Informatica, ma addirittura all'area C.U.N., che, nel caso di Astrofisica è 02, mentre nel caso di informatica è 01 ai sensi del D.M. n.336 del 2011.

Il Prof. Djorgovsky non poteva, pertanto, fare parte della suddetta Commissione e, trattandosi di collegio perfetto, operante dunque con il necessario apporto di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso dalla Commissione risulta viziato.

Il ricorrente ritiene, poi, che atteso che lo stesso mira esclusivamente all'annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di valutazione - venendo in rilievo una procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, e quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l'altro - non è possibile individuare controinteressati e, tuttavia, per sicurezza, ha notificato il ricorso ad alcuni candidati che hanno ottenuto l'idoneità nella medesima tornata abilitativa.

Il M.I.U.R. ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 27.7.2015.

Con l'ordinanza n. 3407/2015 del 31.7.2015 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla predetta tornata idoneativa del settore in questione nonché a tutti i membri della Commissione.

Il ricorrente ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio in data 12.10.2015.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

2 - L'articolo 16 della L. n. 240/2010 dispone testualmente che "1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono...:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR; ...

f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente collima può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione; ...

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento quinquennale; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.

Con il regolamento approvato con il D.P.R. n. 222/2011, all'art. 6, intitolato "Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia", è stato stabilito che "1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.

2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. ...

7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. ... ”.

Le richiamate condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, attengono alla circostanza che "i commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale."

Le tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010 attengono a "b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; ...".

L'art. 16, comma 3, lett. h), attiene alla "h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;" ; lett. a) che fa riferimento, appunto, alla "attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;...".

Da tutto quanto esposto consegue che è necessario che il membro O.C.S.E. appartenga al settore concorsuale ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore di cui trattasi.

In data 19.11.2012 è stata nominata la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico disciplinare 01/B1 - informatica, il cui commissario O.C.S.E. sorteggiato è risultato essere il prof. DJORGOVSKY STANISLAV GEORGE, proveniente dal California Institute of Technology.

Il ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, ha richiamato la nota del G.R.I.N. - Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Informatica del 27/11/2012, inviata al Direttore Generale del M.I.U.R., al presidente dell'A.N.V.U.R. e al direttore generale dell'A.N.V.U.R. avente a oggetto proprio la procedura di sorteggio del membro O.C.S.E. per la Commissione ASN 01/B1 - Informatica, in cui si rappresentava che, nella lista dei candidati commissari O.C.S.E. per il Settore Concorsuale 01/B1, era stato inserito appunto il nominativo del prof. Stanislav George DJORGOVSKI, ricercatore nel settore dell'astrofisica, ricompreso, per quanto attiene il bando, nell'area 02 settore 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti ma non nel settore dell'Informatica, area 01, settore 01/B1 - informatica.

Dalla lettura del curriculum del prof. DJORGOVSKI emerge con evidenza, né la circostanza è, peraltro, contraddetta da parte dell'amministrazione che, effettivamente, questi è ricercatore nel settore dell'astrofisica proveniente dal California Institute of Technology.

L'amministrazione ritiene che la non appartenenza del predetto commissario al settore concorsuale di cui trattasi e addirittura all'area stessa sia circostanza non rilevante ai fini dedotti in ricorsi in considerazione del fatto che, da un lato, una dettagliata classificazione dei docenti in settori scientifici disciplinari e settori concorsuali è caratteristica tipica del nostro ordinamento che, tuttavia, non si riscontra nella stessa forma negli altri paesi e, dall'altro, che il professore è, comunque, il co-direttore del Center for advanced computing research del Caltech e, avuto riguardo alla sua missione, la declatoria del settore 01/B1, la predetta attività vi rientrerebbe in pieno.

Pur non potendosi disconoscere la rilevanza delle argomentazioni difensive svolte da parte dell'amministrazione, che trovano, peraltro, conferma negli atti di causa, purtuttavia, la normativa in materia, come in precedenza diffusamente riportata, non consente di condividere, in questa sede, le predette censure. La circostanza che, in concreto, il membro O.C.S.E. svolga un'attività a livello universitario che interessi in modo diretto e immediato il settore dell'informatica, peraltro al massimo livello indicato, non assume valore dirimente nella fattispecie laddove l'ordinamento in materia è stato costruito espressamente dando rilevanza assorbente proprio all'appartenenza al settore concorsuale di riferimento anche per quanto attiene al membro O.C.S.E., attraverso i continui richiami alla normativa concernente i membri nazionali della Commissione.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullata ai fini della rivalutazione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nei termini di cui al dispositivo che segue.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all'amministrazione di procedere alla rivalutazione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione di ufficio della presente sentenza.

Condanna l'amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)